

Finanziaria 2006: i principali contenuti della manovra

Il 20 dicembre l'Assemblea della Camera ha approvato il disegno di legge finanziaria 2006, che è poi passato al Senato per il varo definitivo previsto per il 23 dicembre.

Il 19 intanto era stata votata la fiducia sul maxiemendamento interamente sostitutivo del provvedimento (309 sì e 207 no).

Dalle dichiarazioni di voto sono emerse due visioni contrapposte della manovra, non solo per quanto riguarda i contenuti ma anche il metodo.

Da una parte l'opposizione ha criticato con forza la scelta di porre la fiducia su un testo in alcune parti mai esaminato dal Parlamento, di fatto esautorandolo dalle sue prerogative.

Dall'altra la maggioranza ha parlato invece di un metodo innovativo e moderno.

Prima di riferire per punti sintetici nel merito dell'articolato, con riguardo particolare ai temi di maggiore interesse per le Comunità montane ed i piccoli Comuni, informiamo che sono stati numerosissimi gli **ordini del giorno** presentati, tra cui si segnalano, di quelli accolti dal Governo, gli impegni a:

- adottare iniziative volte a consentire **all'Istituto Nazionale della Montagna (IMONT) di incrementare le proprie spese** anche in deroga al disposto comma 57 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2005, in considerazione della sua situazione di commissariamento nell'anno considerato quale base di calcolo per le limitazioni agli incrementi di spesa degli enti pubblici, nonché degli accresciuti compiti del nuovo ente - tra i quali la realizzazione della banca dati dei saperi e della conoscenza sulla montagna - a condizione che agli incrementi di spesa si faccia fronte con risorse finanziarie a carico del proprio bilancio, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;
- monitorare l'applicazione delle disposizioni circa il contenimento **di spesa per gli enti locali** nell'ambito del Patto di stabilità interno, e valutare l'opportunità di escludere dal calcolo del tetto di spesa 2006 le funzioni delegate agli enti locali, attraverso ulteriori iniziative normative;
- adottare iniziative volte a consentire dalla prossima manovra economica la possibilità agli **enti locali** che durante il 2005, o il 2006, o negli anni successivi, hanno modificato in **aumento i confini** in misura tale che la somma delle percentuali di aumento del territorio e della popolazione insediata non sia inferiore al 15 per cento, siano soggetti al Patto di stabilità dell'anno in cui è disponibile la base annua di calcolo con i nuovi territori.

Come **Raccomandazione**, invece, il Governo si è impegnato a:

- riconoscere il ruolo insostituibile delle **Comunità montane** e a trovare alimentazione aggiuntiva per il **Fondo nazionale per la montagna 2006 e anni successivi**;
- adottare iniziative al fine di incorporare, a favore dei **comuni**, le **risorse straordinarie** (quali i fondi del Condonio Edilizio, i proventi degli oneri Bucalossi, l'Avanzo di Amministrazione) dalle attuali voci di **spesa** soggette ai limiti del **Patto di Stabilità** interno, così da consentire che le stesse vengano utilizzate per un miglioramento dell'attuale situazione economica e occupazionale caratterizzata da forti segnali di recessione, senza peraltro influire negativamente sui bilanci degli Enti locali, trattandosi di risorse già incamerate e spendibili;
- adottare le iniziative normative volte a superare la disparità di trattamento introdotta dal cosiddetto «decreto fiscale», col comma *2-bis* dell'articolo 7, che ha abolito il pagamento **dell'ICI**, anche in caso di strutture utilizzate a scopi commerciali, per le **istituzioni di culto**;
- adottare iniziative volte a destinare le necessarie risorse al **trasporto pubblico locale**;
- adottare iniziative normative volte a consentire alle Regioni di fissare una nuova scadenza per l'adeguamento a **norma degli edifici scolastici**, comunque non successiva al 31 dicembre 2006, relativamente alle opere di edilizia scolastica comprese nei rispettivi programmi di intervento;

- adottare iniziative volte a eliminare la soglia dei 200 mila kwh/mese oltre la quale i consumi di **energia elettrica** non sono più assoggettati all'aliquota relativa all'addizionale enti locali e contestualmente abbassando a 0,46 centesimi di euro per kwh, incrementabile a discrezione di ciascuna amministrazione provinciale fino a 0,56 centesimi di euro per kwh, **l'aliquota** per tutte le **utenze non domestiche**;
- destinare risorse cospicue nel rifinanziamento del **Fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica** (articolo 6 della legge n. 135 del 2001), finanziando la norma che consente gli interventi di ristrutturazione degli immobili alberghieri, la deduzione delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione dei propri immobili, riducendo il periodo di ammortamento;
- prevedere, nell'ambito del Piano Strategico Nazionale per la formazione dei **Piani di Sviluppo Rurali** di competenza regionale, linee politiche congruenti con l'approccio distrettuale perseguibile mediante la formulazione di progetti integrati risultanti da una progettualità locale e/o di filiera condivisa tra i soggetti interessati;
- adottare le iniziative occorrenti per addivenire alla tassazione in misura fissa di registro **ipotecaria e catastale** degli atti di intestazione fiduciaria e di reintestazione al fiduciante dei beni immobili e dei beni mobili registrati;
- rendere noto il fabbisogno finanziario effettivo delle opere inserite nel **programma della legge obiettivo**, e, in particolare, lo stato dei finanziamenti rapportato ai SAL (Stati Avanzamento Lavori) della progettazione e delle realizzazioni, in relazione ai «cronoprogrammi» delle singole opere, nonché censire l'effettivo ammontare delle risorse, pubbliche e private, disponibili ed attivarsi per garantire risorse adeguate per il completamento delle opere definite «prioritarie» e come tali approvate dal Cipe;
- adottare iniziative volte a: definire un profilo finanziario pluriennale di tutte le risorse attribuite alle **opere** inserite nel **programma infrastrutture strategiche**; destinare risorse di bilancio e disponibilità di tesoreria, stabilendo un periodo massimo di giacenza allo scopo di sollecitare le amministrazioni e gli operatori coinvolti a portare a compimento le opere entro il termine prefissato; valutare le risorse private attivabili mediante l'istituzione di un bilancio della Finanza di Progetto del settore pubblico; quantificare, con tale bilancio, il volume complessivo di risorse, private e pubbliche, attivate da ogni singola legge di spesa che utilizzi le tecniche di Finanza di Progetto; corredare il bilancio Finanza di Progetto di un prospetto fonti-impieghi per obiettivi, per grandezze finanziarie, per spesa fiscale; presentare le linee generali di tale bilancio nell'ambito del DPEF.

Per quanto concerne i contenuti principali della manovra di bilancio, segnaliamo:

RISULTATI E SALDI - I commi da 1 a 4 fissano il livello massimo del saldo netto da finanziare per il 2006 a quota 41 miliardi di euro. L'importo è determinato al netto di 7.077 milioni di euro per regolazioni debitorie. Determinato anche il livello massimo per il 2007 e il 2008. Eventuali maggiori entrate dal 2006 al 2008 saranno interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo la necessità di fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze di sicurezza del Paese, emergenze economico-finanziarie o riduzioni della pressione fiscale finalizzate al raggiungimento degli obiettivi indicati nel Dpef.

SPESA 1/12 - con il comma 7 è introdotto il principio che le pubbliche amministrazioni possano assumere **impegni per dodicesimi**, con l'esclusione del comparto della sicurezza pubblica e del soccorso.

SPESA CONSULENZE - i commi 9, 10 e 11 prevedono rispettivamente un taglio del 50 per cento rispetto al 2004 del livello della spesa annua per: studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni (esclusi le università, gli

enti di ricerca e gli organismi equiparati); relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza; acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di auto blu (con esclusione di quelle utilizzate per l'ordine e la sicurezza pubblica); **il comma 12 esclude l'applicazione di tali tagli a Regioni, a Enti locali** e agli enti del SSN.

FONDO BENI CULTURALI - il comma 17 istituisce un fondo di 10 milioni di euro per il 2006 per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali.

FONDO FLESSIBILITÀ BILANCIO - il comma 20 dispone una **riduzione pari al 10 per cento** delle **autorizzazioni di spesa** direttamente regolate con legge, prevedendo una serie di eccezioni. Se l'andamento della spesa è tale da non assicurare il rispetto delle originarie previsioni, il Ministro può disporre la sospensione dell'assunzione di impegni di spesa (comma 21).

REVISIONE BUDGET - con il comma 22 si prevede una ulteriore stretta alle spese della PA se gli andamenti a metà del 2006 dovessero superare le previsioni; **sono esclusi sempre gli enti territoriali**.

ACQUISTO IMMOBILI PA - il comma 23 permette alle pubbliche amministrazioni, **con eccezione degli enti territoriali**, di acquisire immobili per un importo non superiore alla spesa media per gli immobili acquisiti nel precedente triennio.

IMMOBILI EELL - il comma 24 prevede una riduzione dei trasferimenti erariali nei confronti degli enti territoriali soggetti al patto di stabilità e delle regioni in misura pari alla differenza tra la spesa sostenuta nel 2006 per l'acquisto da terzi di immobili e la spesa media sostenuta nel precedente quinquennio. Il comma 25 esclude gli immobili da destinare a sedi di ospedali, scuole o asili e ospizi. Le informazioni relative agli acquisti di immobili devono essere trasmesse al Ministero dell'economia (comma 26).

IVA ELETTRICITÀ CONSORZI BONIFICA - il comma 42 prevede IVA agevolata per l'utilizzo di energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque da parte dei consorzi di bonifica.

E-MAIL CERTIFICATE – il comma 51 prevede la possibilità per la PA di stipulare convenzioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata al fine di ridurre i consumi di carta nei procedimenti relativi ai pagamenti delle pubbliche amministrazioni, prevedendo a tal fine il ricorso alla informatizzazione dei documenti e alla relativa trasmissione per via telematica.

COSTI POLITICA - i commi da 52 a 64 recano un'articolata serie di norme volte a ridurre i «costi della politica», riducendo, del dieci per cento, l'ammontare massimo delle indennità mensili spettanti ai componenti della Camera e del Senato e ai membri del Parlamento europeo eletti in Italia, il trattamento economico spettante ai sottosegretari di Stato, le indennità di funzione e i gettoni di presenza spettanti agli amministratori regionali e locali, le indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità corrisposte per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni e ai componenti di «organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati» presenti sia nelle pubbliche amministrazioni centrali e locali, sia nelle società e negli enti da queste controllate, nonché i compensi dei componenti gli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria e militare, e dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). **Le disposizioni dei commi dal 56 al 63 non si applicano agli enti territoriali** (comma 64). Le economie di spesa derivanti, negli anni 2006-2008, dalle disposizioni recate dai precedenti

commi vanno ad incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali (ex art. 59 della legge n. 449 del 1997).

PROROGA ACCISE - il comma 116 dispone la proroga, per l'anno 2006, di alcune agevolazioni in materia di accise applicabili a determinati prodotti energetici. Tra le altre: la **lettera c)** proroga al 31/12/2006 le agevolazioni su **gasolio e GPL** impiegati nelle **zone montane**; la **lettera d)** rinnova sino al 31 dicembre 2006, le disposizioni in materia di agevolazione per il calore fornito dalle reti di teleriscaldamento alimentate da biomassa ovvero con energia geotermica; la **lettera e)** prevede il rinnovo di agevolazioni in materia di accisa sul gas metano per usi civili; la **lettera f)** proroga sino al 31 dicembre 2006 l'estensione della riduzione di costo del gasolio e del GPL, usati come combustibile per riscaldamento, alle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni facenti parte della **fascia climatica E**; la **lettera h)** proroga, per l'anno 2006, l'esenzione da accisa in favore del gasolio usato per le coltivazioni sotto serra.

IPERF BOSCHI - il comma 118 proroga al 31 dicembre 2006 il termine relativo alla fruizione della detrazione IRPEF per gli interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi a fine di tutela ambientale e difesa del territorio e del suolo da rischi di dissesto idrogeologico.

IRAP AGRICOLA - il comma 119 fissa all'1,9 per cento l'aliquota IRAP per il 2005, relativamente ai soggetti operanti nel settore agricolo e della pesca. La medesima disposizione stabilisce che, per il periodo d'imposta 2006, l'aliquota è pari al 3,75 per cento.

TASSA RIFIUTI - il comma 135 prolunga a sette anni la durata massima della fase di transizione entro la quale sia i comuni che abbiano raggiunto nell'anno 1999 un grado di copertura dei costi superiore all'85 per cento, sia quelli che abbiano raggiunto un grado di copertura dei costi tra il 55 e l'85 per cento sono tenuti a raggiungere la piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la relativa tariffa.

PATTO STABILITÀ - i commi da 139 a 150 riguardano il patto di stabilità interno. Nel Patto sono inclusi i comuni con oltre 3 mila abitanti e **le sole comunità montane con oltre 50 mila abitanti**. Limitatamente all'anno 2006, le disposizioni non si applicano ai **comuni** con popolazione **fino a 5.000 abitanti**.

Il comma 140 prevede che il complesso delle spese correnti, per ciascuna regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 96, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese correnti dell'anno 2004 diminuito del 3,8 per cento e, per gli anni 2007 e 2008, non può essere superiore al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno precedente aumentato, rispettivamente, dello 0,4 per cento e del 2,5 per cento. Per gli stessi enti il complesso delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 5, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese in conto capitale dell'anno 2004 aumentato del 4,8 per cento e, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, al complesso delle corrispondenti spese in conto capitale dell'anno precedente aumentato del 4 per cento.

Con la riscrittura del comma 141 si introduce un meccanismo premiale per Province e Comuni: chi è stato virtuoso, avrà un complesso delle spese correnti (escluse quelle per il sociale) pari a quanto speso nel 2004 meno il 6,5%. Chi, invece, non è stato virtuoso potrà spendere quanto speso nel 2004 meno l'8%. **Per le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti** la riduzione è del 6,5 per cento. Per l'anno 2007 si applica una riduzione dello 0,3 per cento rispetto al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno 2006 e, per l'anno 2008, si applica un aumento dell'1,9 per cento al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno 2007. Stretta, invece, sulla spesa in conto capitale: nel 2006 potranno spendere quanto speso nel 2004, aumentato dell'8,1% (prima l'aumento era del 10%).

Il comma 142 prevede che per gli stessi enti locali di cui al comma 140, il complesso delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 97, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese in conto capitale dell'anno 2004 aumentato dell'8,1 per cento e, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, al complesso delle corrispondenti spese in conto capitale dell'anno precedente aumentato del 4 per cento.

Ai commi 143 e 144 l'emendamento del relatore accoglie poi le richieste degli Enti locali per l'**esclusione dal Patto di stabilità di alcune voci**: in particolare, vengono escluse: le spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle Regioni ed esercitate dagli Enti locali; le spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nonché quelle sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. Ne consegue, per le Regioni, che viene ridotto, in misura pari a questi trasferimenti, il livello di spesa del 2004 su cui si calcolano i tagli. Viene concesso agli enti, inoltre, di sfiorare i tetti di spesa nei limiti dei proventi da dismissioni e da erogazioni a titolo gratuito. I Comuni possono sfiorare i limiti alla spesa in conto capitale nei limiti dei proventi derivanti dalla compartecipazione alla lotta all'evasione prevista dal d.l. fiscale. Infine, limitatamente al 2006, il complesso delle spese in conto capitale viene calcolato al netto delle spese in conto capitale per i cofinanziamenti Ue.

Commi 145-146 - Gli enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti per spese in conto capitale nei limiti derivanti da corrispondenti riduzioni di spesa corrente aggiuntive rispetto a quelle stabilite, nonché nei limiti dei proventi derivanti da soggetti diversi dalle Amministrazioni Pubbliche per le erogazioni a titolo gratuito e liberalità.

Comma 147 - I comuni possono eccedere i limiti di spesa stabiliti per spese in conto capitale nei limiti dei proventi derivanti dalla quota di partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203.

Comma 148 - Limitatamente all'anno 2006 il complesso delle spese in conto capitale è calcolato anche al netto delle spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dall'Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale.

Il comma 149 disciplina le modalità di limitazione delle spese correnti delle regioni a statuto speciale.

Il comma 150 prevede che anche gli enti di nuova istituzione nel 2006 o successivi siano soggetti alle regole del patto di stabilità dell'anno in cui è disponibile la base annua di calcolo.

Al comma 151 viene esteso, inoltre, ai comuni con più di 20 mila abitanti (prima era solo per quelli con più di 30 mila) l'obbligo di trasmettere trimestralmente alla Ragioneria generale le informazioni sulla gestione di competenza e cassa.

COMPARTICIPAZIONE IRPEF - i commi da 153 a 155 prorogano al 2006 le disposizioni sulla compartecipazione degli enti locali all'IRPEF.

Confermate per il 2006 le modalità di determinazione dei trasferimenti erariali e confermato come per il 2005 anche l'importo di contributi e provvidenze in favore degli enti locali di cui all'articolo 1, comma 64, della legge finanziaria 2005 n. 311/2004 (340 milioni di euro, di cui 80 milioni di euro in favore dei comuni sottodotati). **Le Comunità montane percepiranno quindi lo stesso contributo erariale del 2005**; sono così confermati i 5 milioni di euro di incremento del fondo ordinario anche per il 2006. Nulla di nuovo, invece, è stato disposto come incentivi erariali aggiuntivi a favore dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali da parte delle Comunità montane, che hanno diritto alla stessa misura percepita nel 2005. Per le Unioni di comuni, per contro, è stato confermato anche per il 2006 il contributo erariale di 20 milioni di euro.

BILANCI EE.LL – il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2006 (comma 156); ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono

confermate, per l'anno 2006, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.

COORDINAMENTO FINANZA PUBBLICA – I commi da 158 a 160 contengono disposizioni per assicurare il coordinamento della finanzia pubblica. Dal 1° luglio 2006 le aggregazioni di enti locali o di enti decentrati espletano le funzioni di centrali di committenza in favore delle amministrazioni ed enti regionali o locali aventi sede nel medesimo ambito territoriale. Gli enti locali e gli enti decentrati di spesa possono avvalersi della consulenza e del supporto della Consip S.p.A, anche nelle sue articolazioni territoriali. Resta salva la facoltà delle amministrazioni ed enti regionali o locali di aderire alle convenzioni stipulate in base alla finanziaria 2004.

SIOPE - Il comma 161 stabilisce che l'obbligo di partecipazione al Sistema informativo delle operazioni degli Enti pubblici (Siope) riguarda tutti gli enti che rientrano nel conto economico consolidato della Pubblica amministrazione.

MONTAGNA - il comma 162 dispone che per il finanziamento del **Fondo nazionale per la montagna**, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è **autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2006**.

IMPOSTA BOC - il comma 163 modifica la disciplina dell'imposta sostitutiva sui proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali, disponendo che sia versata agli enti territoriali emittenti l'imposta effettivamente pagata dai sottoscrittori, in luogo della retrocessione del 50 per cento del gettito dell'imposta che si renderebbe applicabile sull'intero ammontare degli interessi passivi, come attualmente previsto.

CONTO ECONOMICO PICCOLI COMUNI – il comma 164 prevede che la disciplina del conto economico non si applichi ai comuni sotto i 3 mila abitanti.

BLOCCO ADDIZIONALI EELL –il comma 166 proroga al 31.12.2006 il blocco delle addizionali IRAP e IRE degli enti locali e regioni.

CORTE DEI CONTI - con i commi dal 166 al 175 è rafforzato il presidio del controllo della Corte dei conti per la verifica dell'attendibilità dei dati trasmessi: gli organi degli enti locali preposti al controllo contabile inviano alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sulle risultanze contabili emergenti alla data del 31 dicembre di ciascun anno. La Corte dei conti definisce i criteri e le linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione. I caso di comportamenti difforni dalla sana gestione le sezioni regionali di controllo della Corte adottano specifica pronuncia e vigilano sull'adozione da parte dell'ente delle necessarie misure correttive. Le norme si applicano anche agli enti del SSN.

La Corte vigila inoltre sugli atti di spesa di importo superiore a 5 mila euro.

PERSONALE TEMPO DETERMINATO - il comma 188 detta disposizioni limitative dell'utilizzo di personale a tempo determinato da parte delle pubbliche amministrazioni. In particolare, si dispone che, a decorrere dall'anno 2006, le amministrazioni richiamate possano avvalersi di personale a tempo determinato, o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, solo entro il limite del 60 per cento della spesa sostenuta, per tali finalità, nell'anno 2003. La disciplina non trova applicazione per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale; il comma 189 contiene una deroga a detto limite.

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PUBBLICO IMPIEGO - i commi da 190 a 198 recano interventi in materia di risorse destinate alla contrattazione integrativa del pubblico impiego. Si prevede, a decorrere dal 2006, un limite all'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa dello Stato, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165 del 2001, e delle università. Il comma 196 pone un vincolo di destinazione ai risparmi che deriveranno dall'applicazione delle disposizioni sulla contrattazione integrativa, che costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni statali, mentre per gli enti diversi dalle amministrazioni dello Stato, devono concorrere al miglioramento dei saldi di bilancio.

PERSONALE ENTI TERRITORIALI - i commi 199-207 pongono un vincolo alla spesa per il personale delle regioni, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle autonomie locali. Gli enti dovranno adottare le misure necessarie a garantire che la **spesa per il personale** per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 venga **ridotta dell'1 per cento rispetto a quella del 2004**.

Si considerano spese anche quelle per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione. Gli enti possono far riferimento alle misure contenute nella presente legge riguardanti il contenimento della spesa per la contrattazione integrativa e i limiti all'utilizzo di personale a tempo determinato; per gli enti del SSN nazionali tali disposizioni costituiscono strumento di rafforzamento dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 (Comma 204).

Il comma 202 dispone che gli **enti locali** possano concorrere al conseguimento degli obiettivi attraverso interventi diretti alla **riduzione dei costi di funzionamento degli organi istituzionali**, da adottare ai sensi della disciplina su indennità di funzione e gettoni di presenza.

Per quanto riguarda il finanziamento degli oneri contrattuali del biennio 2004-2005, il comma 203 dispone che ad esso concorrano le economie di spesa di personale riferibili all'anno 2005 come individuate dall'articolo 1, comma 91, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005).

Il comma 205 disciplina le modalità di monitoraggio dell'azione di contenimento delle spese per il personale da parte degli enti interessati, utilizzando le stesse procedure previste per il Patto di stabilità per gli enti che vi sono sottoposti, e prevedendo una procedura ad hoc per gli altri.

Il comma 206 prevede che le economie derivanti dalle misure limitative alle assunzioni di personale per le regioni e le autonomie locali restino acquisite ai rispettivi bilanci ai fini del miglioramento dei relativi saldi.

Il comma 208 reca l'interpretazione autentica della norma contenuta nell'articolo 18, comma 1, della legge n. 109 del 1994, prevedendo che la quota non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro che può essere ripartita, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il **responsabile unico del procedimento** e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori, è comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.

DLG 56/2000 - i commi 322 - 327 trattano di **federalismo fiscale**, attuando l'accordo stipulato il 21 luglio 2005 fra i Presidenti delle Regioni, finalizzato a superare le difficoltà applicative del decreto legislativo 56/2000 sul riparto delle risorse da destinare alla perequazione interregionale.

DISTRETTI - i commi 370 - 376 recano una articolata disciplina in materia di **distretti produttivi**. Nel suo complesso, l'intervento legislativo è diretto a superare l'asimmetria tra la «struttura economica unitaria» dei distretti e la «struttura giuridica molecolare» delle imprese che appartengono agli stessi. A tal fine si prevede la creazione di una «piattaforma comune» sul piano della fiscalità, della finanza, degli adempimenti amministrativi e delle attività di ricerca e sviluppo.

DISTRETTI RURALI - il comma 373 estende l'applicazione delle nuove disposizioni relative ai distretti ai distretti rurali ed agroalimentari, ai sistemi produttivi locali, ai distretti industriali e consorzi di sviluppo industriale, ai consorzi per il commercio estero.

MUTUI ENTI LOCALI – il comma 392 , in tema di **mutui degli enti territoriali**, stabilisce che tali enti devono verificare che l'incremento del valore nominale delle nuove passività non superi di 5 punti percentuali il valore nominale di quella preesistente, altrimenti il rifinanziamento non deve essere effettuato.

TURISMO - i commi 401-403 sono diretti a includere - nelle disposizioni recanti interventi a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese italiane - la finalità della promozione all'estero del settore turistico.

PREMIO GESTIONE IDRICA - il comma 420 prevede uno stanziamento di 300 milioni di euro per **comuni e province delle aree sottoutilizzate** che, consorziati o associati per la gestione degli ambiti territoriali ottimali, risultino avere affidato e reso operativo il **servizio idrico integrato** a un soggetto gestore; con delibera CIPE sono determinati i criteri di riparto e assegnazione delle riserva premiale ai comuni e province le cui gestioni risultino affidate entro 9 mesi dall'entrata in vigore della legge (421).

PRODUZIONI TIPICHE - il comma 431 autorizza il Ministero delle politiche agricole a partecipare a enti pubblici e privati che sostengono la produzioni tipiche, autorizzando una spesa di 3 milioni di euro per il 2006; il comma 432 autorizza la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2006 per l'effettuazione dei controlli di qualità sui prodotti ortofrutticoli, sia per l'esportazione che per il mercato interno, di competenza dell'Agecontrol.

FONDO AMBIENTE - il comma 439 dispone che il Fondo da ripartire per esigenze di tutela ambientale, istituito con l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, venga iscritto, a decorrere dall'anno 2006, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; il 50 per cento è da destinare alle finalità del decreto-legge n. 180/98 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania). A tale scopo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con le regioni o gli enti locali interessati, definisce ed attiva programmi di interventi urgenti di difesa del suolo nelle aree a rischio idrogeologico.

KYOTO - il comma 440 dispone un finanziamento di 100 milioni di euro per l'anno 2006, per la realizzazione delle misure di attuazione del Protocollo di Kyoto.

CONCESSIONI IDROELETTRICHE – i commi da 490 a 499 riguardano modifiche al dlgs n. 79 del 1999 in materia di concessioni idroelettriche. A 5 anni dallo scadere di una concessione l'amministrazione competente indice una gara pubblica per l'affidamento trentennale della concessione, privilegiando le offerte di miglioramento e risanamento ambientale. Il bando può anche prevedere il trasferimento della titolarità del ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione dal concessionario uscente al nuovo concessionario secondo modalità dirette a garantire la continuità gestionale e ad un prezzo, entrambi predeterminanti dalle amministrazioni competente e dal concessionario priam della fase dell'offerta e resi noti nei documenti di gara (496). Le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della legge sono prorogate di dieci anni rispetto alle scadenze previste nel dlgs n. 79; i titolari versano entro il 28 febbraio per 4 anni dal 2006 un canone aggiuntivo unico pari a 3.600 euro per MW di potenza nominale e le somme derivanti vanno allo Stato per 50 milioni di euro per ciascun anno e ai comuni interessi per 10 milioni di euro per ciascun anno. I titolari delle concessioni devono portare avanti interventi di

ammodernamento che devono autocertificare e la cui entità può essere verificata dalle amministrazioni competenti.

CIE - il comma 586 prevede che la produzione, distribuzione e gestione della **Carta di identità elettronica** siano realizzate in analogia a quanto previsto per la Tessera sanitaria.

TURISMO – i comuni da 602-612 sono a sostegno degli insediamenti turistici di qualità: gli enti locali. I gestori di servizi e altri soggetti idonei possono presentare proposte alla regione relative alla realizzazione di insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale, anche tramite concessione di beni demaniali marittimi e anche mediante al riqualificazione di insediamenti e impianti preesistenti; in ogni caso devono assicurare un ampliamento della base occupazionale. Per promuoverne la realizzazione i comuni possono prevedere regimi agevolati dei contributi edilizi ovvero riduzioni o detrazioni dell'ICI.

(NOTA – le notizie sono state elaborate sulla base delle informazioni WESTMINSTER)